I LIMITI DELLA CRONACA GIUDIZIARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA *

dis CRIMEN articoli
9.6.2025

Dario Micheletti **

1. Considerata una "pietra angolare dell'ordine democratico"[1], al punto da ritenerla connaturata allo Stato di diritto quale forma di controllo della separazione dei poteri[2], la libertà di stampa costituisce la massima espressione dell'esercizio in forma collettiva del triplice diritto individuale enunciato dall'art. 21 Cost.: il diritto di informare, di informarsi e di ricercare le informazioni.

Sennonché, malgrado la sua rilevanza e centralità nel quadro del sistema costituzionale, anche la libertà di stampa, nella misura in cui interferisce con la tutela di altri diritti di pari rilevanza costituzionale (come l'onore, la reputazione e la dignità delle persone), è soggetta a dei limiti, oltrepassando i quali la cronaca giornalistica scade nell'illiceità penale e civile. Detto in termini penalistici, se il diritto di cronaca e di critica, e più in generale di libera manifestazione del pensiero, fungono da scriminante del reato di diffamazione ai sensi dell'art. 51 c.p., d'altro canto il superamento dei limiti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca riespone il giornalista a una condotta diffamatoria, che può assumere anche autonomo rilievo come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

2. Tre, in particolare, sono i limiti del diritto di cronaca pacificamente riconosciuti in dottrina e giurisprudenza: l'interesse sociale del fatto da esporre, la verità del fatto narrato e la continenza dell'esposizione.

---

* È il testo dell'intervento all'incontro "Cold Case, *quando la cronaca nera diventa spettacolo. I limiti del diritto di cronaca*" svoltosi il 7 giugno 2025 nell'ambito del Festival del Giornalismo di Siena.

** Professore ordinario di diritto penale nell'Università di Siena.

[1] C. cost. sent. n. 84 del 1969 e n. 150 del 2021.

[2] CEDU 24/4/1979 Sunday Times c. Regno Unito.

Con il primo limite s'intende sottolineare che non ogni fatto solo perché reale può giustificare l'attenzione della stampa se la sua diffusione può ledere il diritto alla riservatezza o alla reputazione altrui. Nessuno dubita per esempio che sarebbe diffamatorio l'articolo di giornale che diffonda, per *divertissement*, la notizia del tradimento verificatosi nell'ambito di un rapporto coniugale tra due persone riconoscibili dall'articolo che non rivestono alcun ruolo pubblico. Il fatto, per meritare rilievo giornalistico, deve riguardare la vita pubblica, politica, economica del Paese, e in quanto tale risultare di interesse collettivo nella misura in cui la sua conoscenza può contribuire alla maggiore consapevolezza sociale dei fenomeni di rilevanza collettiva.

3. D'altro canto, la verità del fatto narrato, più che un limite, è il presupposto stesso del diritto di cronaca. In mancanza di un fatto vero, infatti, la stessa qualifica di cronaca svanisce, esponendo chi lo ha diffuso a un'automatica responsabilità penale per diffamazione.

Il tema è tuttavia meno semplice di quanto possa sembrare, non essendo esigibile che il giornalista riferisca solo fatti di cui ha avuto un'autonoma e diretta percezione. Di qui la possibile diffusione di una c.d. verità putativa cui si aggiunge il tema delle eventuali inesattezze contenute nell'esposizione.

Quanto al primo aspetto, giova ricordare che per verità putativa s'intente l'esposizione di un fatto che il giornalista supponeva vero, mentre non lo è. In questo caso, egli non incorre automaticamente in una diffamazione, ma per giurisprudenza costante va esente da ogni sanzione penale e civile se ha fatto affidamento su una notizia che appariva "verosimile" alla luce di una prodromica indagine condotta con scrupolo e diligenza, specie alla luce della fonte informativa utilizzata. Con maggiore precisione occorrerebbe allora concludere che il presupposto del diritto di cronaca non sta tanto nella verità del fatto narrato, bensì nella sua "verosimiglianza qualificata".

Per quanto concerne le "inesattezze" (commissive o omissive) contenute nell'esposizione giornalistica del fatto, si tende a distinguere, soprattutto in giurisprudenza, tra inesattezze marginali ed essenziali. Un discrimine quanto mai delicato perché dipende dall'idoneità dell'inesattezza a mutare in peggio l'offensività della narrazione[3]. Una valutazione, che non può essere ovviamente compiuta alla luce della sensibilità della potenziale persona offesa, essendo questa naturalmente indotta a

[3] Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2024, n. 13126, in *Dejure*.

valorizzare ogni potenziale discrasia quale sintomo di diffamazione. Semmai, posto che in gioco è la lesione della reputazione quale complesso di valori morali e sociali che la collettività riconosce a un individuo, la giurisprudenza ritiene che la marginalità o meno dell'inesattezza vada verificata alla luce del destinatario della notizia, ossia il lettore. Non solo: volendo rendere quanto più concreta possibile tale diagnosi, la giurisprudenza assume come parametro di riferimento il c.d. lettore frettoloso[4], costituendo questi il paradigma maggioritario dell'opinione pubblica, restia all'approfondimento e piuttosto incline a soffermarsi solo sui titoli o, nella migliore delle ipotesi, a una lettura corriva.

4. Nel caso della cronaca giudiziaria la verità putativa e le inesattezze sono comprensibilmente soggette a un regime più rigoroso, sia per la maggiore delicatezza della materia, sia per la disponibilità da parte del giornalista di riscontri processuali che dovrebbero ridurre al minimo, se non escludere *ab imis*, i casi di errore.

Ne dà conferma una recente sentenza delle Sezioni Unite Civili, chiamate a risolvere il contrasto concernente l'attribuzione della qualifica di imputato a un soggetto che nella realtà risultava ancora indagato[5]. Per di più nel caso di specie il giornalista aveva anche errato nella attribuzione del fatto di reato, qualificato come truffa consumata anziché quale semplice tentativo di truffa. Ebbene, a fronte di un giudizio di merito altalenante e di una giurisprudenza penale incline a tollerare la confusione giornalistica tra lo *status* di indagato e quello di imputato[6], le Sezioni Unite civili hanno assunto un atteggiamento giustamente più severo. A nulla vale infatti osservare che l'avviso di conclusione della indagini ex art. 415-*bis* c.p.p. è prodromico e prossimo alla richiesta di rinvio a giudizio. La differenza tra gli *status* dei destinatari di questi due provvedimenti è quanto mai rilevante nella misura in cui il primo, quello di indagato, è provvisorio e ancora ambivalente, mentre la condizione di imputato riflette la definitiva esposizione del soggetto a un processo penale. Un distinguo che le Sezioni Unite valorizzano pure in forza della presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27 Cost., la quale, stando alla Direttiva UE 2016/343, si riverbera anche nella comunicazione delle vicende giudiziarie di rilevanza penale imponendo al giornalista di non peggiorare, rispetto al dato reale, la situazione riguardante la persona coinvolta.

[4] Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2024, n. 13156, in *Dejure*.

[5] Cass. civ., sez. Un. 18 marzo 2025, n. 13200, in *Diritto & Giustizia* del10 maggio 2025.

[6] Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 15093, Rv. 279152-01.

Donde l'ulteriore conseguenza che risulta diffamatorio anche l'attribuzione da parte della stampa di un reato diverso da quello contestato, quand'anche la differenza riguardi solo il suo perfezionamento o meno ai sensi dell'art. 56 c.p.

5. Ma il principio di non colpevolezza si riverbera anche rispetto al terzo limite del diritto di cronaca, ossia la continenza. Che non è un aspetto semplicemente formale o di stile, così come parrebbe desumersi dal noto "decalogo del giornalista" (che approfondendo il tema della continenza mette al bando, in modo esemplificativo, il "sottinteso sapiente", gli "accostamenti suggestivi", il "tono sproporzionatamente, scandalizzato e sdegnato", eccetera)[7]. Dietro alla forma si cela – come sempre – una questione di sostanza, e quindi di contenuto della cronaca giornalistica, specie se relativa alla materia penale. A nulla rileva quindi che ogni vicenda penale riveste per sua natura una intrinseca rilevanza sociale. La sua rappresentazione giornalistica, oltreché possibilmente sobrie e neutrale non può avvenire in pregiudizio dei diritti delle persone coinvolte, quand'anche ne sia accertata la responsabilità.

Si pensi, ad esempio, alla deprecabile tendenza giornalistica a sostituire il nome del reo con l'etichetta di delinquente o, a seconda dei casi, di ladro o assassino, se non peggio. Il nostro sistema penale non prevede la pena accessoria della gogna, con la conseguenza che nessuno, nemmeno i politici più esposti, dovrebbero subire la sistematica sostituzione del loro cognome con l'etichetta di "Condannato". Lungi dal rientrare nel diritto di cronaca, tale "usanza" altro non rivela che lo scadimento cui è oramai giunta la stampa, anche quella che si auto-accredita come più ligia alla legge mentre degenera di continuo nel pubblico dileggio.

6. Ma v'è di più. Il principio di non colpevolezza finisce per riverberarsi anche sull'interesse pubblico quale prima fondamentale condizione della libertà di stampa, sino a imporre limiti di contenuto alla narrazione della vicenda penale. Se infatti – come si è già ripetuto – ogni vicenda penale è intrinsecamente oggetto di interesse sociale, ciò non significa che tutto quello che la riguarda lo sia nella stessa misura, soprattutto ove si consideri che il requisito dell'interesse sociale non va confuso con la "curiosità pubblica", essendo volto semmai a favorire una maggiore consapevolezza

[7] Il riferimento è a Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1100 ss.

sociale dei fenomeni di rilevanza collettiva. Di qui dunque la possibilità di una limitazione contenutistica del diritto di cronaca giudiziaria, che deve quanto meno salvaguardare le prerogative processuali, in *primis* la presunzione di non colpevolezza, delle persone coinvolte.

Almeno in parte, ciò è stato previsto dalla recente modifica dell'art. 114 c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198. Impropriamente etichettata come "legge bavaglio", questa normativa esprime invece un doveroso, seppure ancora minimale, contemperamento del diritto di cronaca giudiziaria con il principio di non colpevolezza cui s'ispira la Direttiva UE 2016/343. Basti pensare al divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari previsto dal comma 2 dell'art. 114 c.p.p. Per quanto abbia urtato quella parte della stampa che ha campato per anni sulla riproduzione di questi provvedimenti, tale divieto costituisce una basilare conquista di civiltà. Chiunque ha dimestichezza con la dinamica processuale sa bene che le ordinanze cautelari vengono sovraccaricate di giudizi negativi e congetture spesso fondate su prognosi personalistiche del magistrato al solo fine di poter assolvere alle stringenti condizioni che ne dovrebbero limitare l'adozione. Ma l'alto tasso di assoluzioni o di successivo ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria stanno a dimostrare quanto lesivo sarebbe (ed è stato) per il destinatario dell'ordinanza cautelare la sua letterale riproduzione, essendo questo l'atto che in mancanza di contraddittorio maggiormente lede la sua onorabilità.

D'altro canto, tale divieto non intacca in nulla il diritto di cronaca giudiziaria se non nella malintesa concezione che taluni giornalisti ne hanno. L'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda penale non legittima la maniacale insistenza degli organi di stampa su ogni atto o, peggio, su ogni frammento della stessa, pena lo scadimento del diritto di cronaca in pornografia giudiziaria: che corrisponde alla morbosa concentrazione su piccoli aspetti, preferibilmente scabrosi o in grado di intercettare la morbosità dei lettori, che possono anche rivestire un peso processuale (si pensi a taluni passaggi estrapolati dalle intercettazioni), ma non apportano alcuna crescita alla consapevolezza sociale dei fenomeni di rilevanza collettiva.

Così per esemplificare rientra senza dubbio nel diritto di cronaca la diffusione della notizia che un esponente politico di primo piano frequenta svariate ragazze disposte a concedersi mentre ricopre una delle massime cariche dello Stato. Si fuoriesce invece dall'interesse sociale e quindi dal limite del lecito quando, scadendo nel voyeurismo, si riportano i passaggi delle testimonianze ove si riferiscono le dinamiche erotiche che hanno caratterizzato gli incontri. Sarebbe ridicolo pensare che ciò giovi alla crescita culturale della collettività, essendo solo il modo per dileggiare quanto più

possibile i protagonisti della vicenda, facendo leva sugli istinti più bassi e sulla curiosità del lettore.

7. Il discrimine tra autentico interesse pubblico (quale riflesso di una notizia realmente in grado di accrescere la consapevolezza culturale e intellettuale dei fenomeni sociali nella collettività) e semplice curiosità collettiva inidonea a supportare il legittimo esercizio del diritto di cronaca, dovrebbe trovare maggiore rilievo nell'interpretazione giurisprudenziale della fattispecie di diffamazione, e ancor prima nella deontologia dei giornalisti, specie quando la diffusione di elementi inessenziali o ancora precari della vicenda potrebbero ledere i diritti delle persone coinvolte dal procedimento.

Si pensi per esempio al profluvio di trasmissioni televisive pomeridiane, e non, che giornalmente seguono le più drammatiche vicende processuali (omicidi insoluti, femminicidi, eccetera) che si trovano ancora in fasi di indagini. Il tutto con una maniacale attenzione per l'ultima notizia trapelata dagli uffici, l'ultima dichiarazione rilasciata dai protagonisti o dai loro famigliari, nel contorno di una compagnia di giro fatta di pseudo-esperti, criminologi, e persino opinionisti ormai cultori del caso. Ebbene, in modo eufemistico v'è da ritenere che questo modello di televisione non abbia nulla a che fare con la libertà di stampa fondata sull'interesse sociale correttamente inteso. È semmai la morbosa curiosità degli spettatori l'obiettivo nemmeno troppo celato di queste trasmissioni, chiaramente svelato da un cifra stilistica mutuata dalle serie televisive.

Nulla di nuovo: la materia penale ha sempre esercitato sul pubblico un fascino irresistibile. Ne costituiscono un esempio storico emblematico le *tricoteuses* della rivoluzione francese: quelle "simpatiche" vecchiette sedute ai bordi della ghigliottina per assistere alle varie esecuzioni della giornata ingannando il tempo, sferruzzando, tra l'una e l'altra.

Al di là del profilo etico, questo modello di giornalismo, che ha finito per rimpiazzare la televisione del dolore degli anni 80-90, non pare minimamente rispondere ai requisiti legittimanti della libertà di stampa. Altro infatti che presunzione di innocenza quale limite dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia. Il ricorrente copione di queste trasmissioni, fatto di esaltazione agiografica della vittima contrapposta alla sistematica demonizzazione dell'indagato già condannato dal tribunale

televisivo, è la riprova più evidente dell'estraneità di questo modello rispetto ai limiti dell'art. 21 Cost.

Per di più, si tratta di una deformazione informativa che non finisce solo per scadere in una sistematica e permanente diffamazione, ma è fomite di plurime e gravi nocività per la dinamica del processo penale. Il quale, nella migliore delle ipotesi si sviluppa zavorrato da un vincolo di aspettativa che grava sui vari soggetti chiamati a assumere la funzione di giudicante, fatalmente stretti dal dilemma se assecondare l'opinione pubblica oramai schierata in senso colpevolista o sfidarla anche solo per il mancato riconoscimento di un'aggravante. In tutti i casi, si tratta di un fattore perturbativo che deforma la dinamica processuale, anticipata e inficiata da un pre-giudizio collettivo che influisce su tutti i protagonisti della vicenda, ivi incluso i testimoni.

E sì che il palinsesto televisivo annovera due format di cronaca giudiziaria, come un Giorno in Pretura, e Storie maledette quanto mai sobri e attenti a non interferire con le dinamiche processuali, peraltro quasi sempre già concluse. Il tutto con l'obiettivo di promuovere realmente una maggiore consapevolezza sociale dei fenomeni di rilevanza collettiva. Questa e solo questa appare allora una cronaca giudiziaria rientrante nel cono d'ombra dell'art. 21 Cost.

ABSTRACT

Pacificamente si ritiene che il giornalista di cronaca giudiziaria non risponda di diffamazione se il fatto narrato è vero, se lo espone con sobrietà e senza adottare toni scandalistici e se sussiste interesse sociale alla sua conoscenza. A ciò si è di recente aggiunto il rispetto della presunzione di innocenza che impone al giornalista di non pubblicare determinati atti processuali (art. 114 c.p.p.) e di esplicitare l'eventuale mancanza di una condanna definitiva. In questa prospettiva l'Autore ritiene che determinati programmi televisivi dedicati a seguire le indagini in corso dei fatti di cronaca che destano maggiore clamore sociale, costituiscono una sistematica violazione della presunzione di innocenza.

PAROLE CHIAVE

Diffamazione – Libertà di stampa – Cronaca giudiziaria – Presunzione d'innocenza

* * *

THE LIMITS OF COURT REPORTING,
WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

ABSTRACT

It is generally accepted that a court reporter is not liable for defamation if the facts reported are true, if they are presented in a sober manner without resorting to sensationalism, and if there is a public interest in knowing them. To this has recently been added respect for the presumption of innocence, which requires journalists not to publish certain procedural documents (art. 114 c.p.p.) and to make explicit any lack of a final conviction. In this perspective, the author believes that certain television programmes dedicated to following ongoing investigations into news stories that arouse considerable public interest constitute a systematic violation of the presumption of innocence.

KEYWORDS

Defamation – Freedom of the Press –

Court Reporting – Presumption of Innocence